

## CONTRATTI PUBBLICI

### **È anomala l'offerta al ribasso giustificata da elementi «estranei» alla gara**

Il notevole ribasso offerto per partecipare a una gara non può basarsi su elementi «aleatori e futuri» ma deve riguardare elementi sostanziali dell'offerta stessa come i metodi di lavorazione o la fornitura dei prodotti e dei servizi. Altrimenti l'offerta è anomala. E non ci sono giustificazioni che reggano. Ha così concluso il [Tar Umbria con la sentenza n. 457/2017](#) che riguardava la legittimità degli atti di una procedura di gara per l'affidamento «dei lavori di realizzazione della Piazza dell'Archeologia» in un Comune.

#### **Il ricorso**

La società ricorrente aveva sostenuto che in sede di valutazione dell'anomalia della propria offerta, la stazione appaltante avrebbe errato nel ritenere insufficienti e incongruenti le giustificazioni prodotte in ordine agli introiti derivanti dalla vendita del terreno che costituisce parte del corrispettivo, ovvero in relazione agli appartamenti che sarebbe possibile costruire e poi vendere su detto terreno.

#### **La decisione**

Non è di questo avviso il Tribunale amministrativo secondo il quale, ai sensi dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016, le giustificazioni rese dall'offerente nell'ambito del giudizio di anomalia della propria offerta, devono riguardare elementi che concernono l'offerta stessa, tra cui l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente e, infine, l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.

Al contrario, la società ricorrente aveva tentato di giustificare il notevole ribasso offerto, facendo affidamento su elementi aleatori e futuri estranei all'offerta stessa, quali gli eventuali introiti che sarebbe possibile ricavare dalla vendita del terreno facente parte della remunerazione della ditta aggiudicataria, ovvero dalla vendita di appartamenti da costruire sul terreno medesimo.

È corretta, pertanto, la valutazione della stazione appaltante secondo cui deve ritenersi «infondata l'impostazione dell'impresa che ritiene di poter coprire costi derivanti dall'esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente».

Neppure viene accolto l'altro motivo di ricorso con il quale la società ricorrente lamentava che il giudizio di anomalia sarebbe stato effettuato sulle singole voci di prezzo e non sull'offerta complessivamente considerata. Non si può, infatti, dimostrare che laddove la verifica di anomalia fosse stata estesa alle restanti voci di prezzo non specificatamente prese in considerazione, il risultato che ne sarebbe scaturito avrebbe consentito di concludere per l'attendibilità dell'offerta della ricorrente.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/06/2017*

*Autore: Daniela Casciola*